



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 444/17/CONS

**AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI
PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ
S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.P.A.**

(Programma “LAZIO STYLE CHANNEL”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 419/10/CONS, del 22 luglio 2010, con la quale la società S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.a. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato LAZIO STYLE;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.a., con sede legale in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 1000, ha presentato in data 22 novembre 2017 (prot. n. 82312), e successiva integrazione in data 23 novembre 2017 (prot. n. 82664), l’istanza, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, diretta ad ottenere l’autorizzazione alla diffusione via satellite, del programma televisivo denominato LAZIO STYLE CHANNEL;

2) l’istanza è stata corredata con la documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d’istruttoria, nonché dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all’ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.a. risulta in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

possesto dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.a., con sede in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 1000, è autorizzata alla diffusione del programma televisivo via satellite denominato LAZIO STYLE CHANNEL, alle condizioni e con gli obblighi di cui al Regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, nonché secondo le modalità indicate in allegato.

2. L'autorizzazione ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

4. L'Autorità può effettuare controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. a)*, n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS.

6. La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e non esime il titolare dalla necessità di acquisire le licenze e/o autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'eventuale impianto ed esercizio delle stazioni terrene del collegamento terra-satellite, né dal rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano l'utilizzo di stazioni satellitari.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 444/17/CONS del 5 dicembre 2017**

(omissis)